



Comune di Occhieppo Inferiore

Regione Piemonte - Provincia di Biella

Originale

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - TASI - TARI PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio alle ore venti e minuti quindici nella SALA CONSILIARE.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
MOSCA MONICA	Sindaco	Sì
BAIETTO MARCO	Vice Sindaco	Sì
BARESI MARCO	Consigliere	Sì
MAFFEI STEFANIA	Consigliere	Sì
ROZZI ROSA	Consigliere	Sì
LONGHINI ANNA	Consigliere	Sì
MURARO LUCA	Consigliere	Sì
CAPPELLI STEFANO	Consigliere	Sì
CASALI CRISTINA	Consigliere	Sì
PAVIGNANO CARLO	Consigliere	Sì
GIRELLI GIUSEPPE	Consigliere	Sì
STOPPA SARA	Consigliere	Sì
FRASSATI FLAVIO	Consigliere	Sì
	TOTALE PRESENTI	13
	TOTALE ASSENTI	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale. **Dr.ssa GIOVANNA MARIA MIRABELLA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la **Dott.ssa MOSCA MONICA - Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - TASI - TARI PER L'ANNO 2018

Il Sindaco espone la sintesi della proposta di deliberazione, formulata su istruttoria del competente Responsabile del servizio e debitamente depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali, enucleata come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato in G.U. il 6 dicembre 2017, ha previsto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato in G.U. N. 38 il 15/2/2018, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali al 31 marzo 2018;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2017 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di*

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37 della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 7 del 23/03/2017, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2017;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2015:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3,8 per mille (con detrazione di euro 200,00)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune .	per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per gli immobili produttivi e relative pertinenze categoria catastale D	9,8 per mille di cui: 7,6 per mille da versare allo Stato 2,2 per mille da versare al Comune
Aliquota per le aree edificabili	9,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,8 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la sospensione dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2018 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO in tal senso il vigente regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. n. 29 del 29/04/2016;

RITENUTO necessario, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2018, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 72.000,00
TOTALE	€ 72.000,00

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte della sospensione dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2018 da parte del Comune;

CONSIDERATO che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nello scrivente Comune;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento TASI applicabile nel 2015, il Comune non aveva previsto di introdurre, ai sensi dell'art.1, comma 679 L. 147/2013, specifiche riduzioni;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,2 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune .	0,8 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per gli immobili produttivi e relative pertinenze categoria catastale D	0,7 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,8 per mille
Aliquota aree edificabili	0 (azzerata)

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)** – per quanto tale entrata non sia soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata, anche per il 2018, dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni – la disciplina dettata dall'art. 1, comma 38 L. 205/2017 ha prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall'art. 2 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, in mancanza della proroga di tale disposizione, con i piani finanziari 2018 è divenuta applicabile anche la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, in base alla quale *«a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»*;

CONSIDERATO che tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il D.P.C.M. 29 dicembre 2016, il quale ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità), consente di stimare il costo complessivo del servizio che l'Ente dovrebbe sostenere;

CONSIDERATO che, in riferimento alle disposizioni relative al comma 653 dell'art. 1 L. 147/2013 sopra richiamato, il Comune di Occhieppo Inferiore ha provveduto a prendere in considerazione anche i fabbisogni standard, sia con riferimento alle risultanze reperibili sul portale Opencivitas, sia seguendo le recentissime linee guida emanate dal Dipartimento delle Finanze che ha chiarito le modalità di calcolo dei fabbisogni standard dei singoli comuni. Da tale verifica è risultato che il costo standard unitario espresso in euro per tonnellata, determinato secondo quanto previsto dalla tabella 2.6 allegata al DPCM 29 dicembre 2016, moltiplicato per le tonnellate totali previste nel Piano Finanziario 2018 determina un costo standard complessivo di molto superiore al costo effettivo del servizio risultante dal piano finanziario stesso;

PERTANTO poiché il PEF come stabilito dall'art.1, comma 654 della L. 27 dicembre 2013 n.147 deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, visto che i costi impiegati nella sua elaborazione risultano inferiori ai fabbisogni standard calcolati, il PEF è stato determinato esclusivamente sui costi puntuali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, fatta salva l'individuazione di una tariffa specifica per i magazzini ed i depositi, non prevista nel D.P.R. 158/1999 per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2018 di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L.147/2013, il Comune ritiene opportuno mantenere, nella disciplina della TARI 2018 alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del tributo; su determinate categorie di utenza che altrimenti risulterebbero eccessivamente aggravate;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione;
- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell'utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999;
- è possibile allo stesso modo creare, preso atto dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, una specifica sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive ed alle aree scoperte operative, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;
- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO, in tal senso, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. ***tasse di scopo***, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-

254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel vigente Regolamento TARI (approvato con deliberazione consiglio comunale n.6 del 23/03/2017);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%;

VISTE pertanto le seguenti tariffe TARI, alle quali saranno applicate, ove ne ricorrano le condizioni le riduzioni previste dal Regolamento TARI (approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 23/06/2017), la cui copertura sarà posta a carico dell'intera platea di contribuenti:

Utenze domestiche

Numero componenti nucleo	Tariffa parte fissa €/mq	Tariffa parte variabile (N. componenti nucleo)
1	0,30086	39,84707
2	0,35101	92,97650
3	0,38682	119,54121
4	0,41548	146,10593
5	0,44413	192,59418
6 e oltre	0,46562	225,80007

Utenze non domestiche

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Tariffa parte fissa € al mq	Tariffa parte variabile per tipologia di attività
101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,16253	0,55826
102 - Campeggi, distributori carburanti	0,25495	0,87063
103 - Stabilimenti balneari	0,12110	0,41338
104 - Esposizioni, autosaloni	0,13704	0,47187
105 - Alberghi con ristorante	0,34100	1,16837
106 - Alberghi senza ristorante	0,25495	0,87063
107 - Case di cura e riposo	0,30276	1,03943
108 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,31869	1,09127
109 - Banche ed istituti di credito	0,18484	0,95304
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,35375	1,21223
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,34100	1,16970
112 -Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,28045	1,12982
113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,36968	1,26008
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,29001	1,49535
115 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,34737	1,54054
116 - Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,54246	2,63580
117 - Bar, caffè, pasticceria	1,16003	2,37794
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,56089	2,10944
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0,49078	1,67346
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,93126	3,30439
121 - Discoteche, night club	0,33144	1,13780
122 - Magazzini - depositi	0,11154	0,39876

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI

potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a **decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;**

RITENUTO quindi di confermare le scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC così come già adottate nello scorso anno di imposta:

IMU	Acconto	16 giugno 2018
	Saldo	16 giugno 2018
TASI	Acconto	16 giugno 2018
	Saldo	16 giugno 2018
TARI	1^ rata	31 maggio 2018
	2^ rata	30 settembre 2018
	3^ rata	30 novembre 2018

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

PER le motivazioni sopra esposte;

DOPO ampia ed esauriente discussione;

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - del Decreto Legislativo 18/8/2000 N. 267, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012;

CON VOTI

DELIBERA

1) - di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3,8 per mille (con detrazione di euro 200,00)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune.	9,8 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per gli immobili produttivi e relative pertinenze categoria catastale D	9,8 per mille di cui: 7,6 per mille da versare allo Stato 2,2 per mille da versare al Comune
Aliquota per le aree edificabili	9,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,8 per mille

2) - di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

3) - di confermare i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, stabiliti con deliberazione G.C. n. 16 in data 24 gennaio 2018 in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,2 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	0,8 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per gli immobili produttivi e relative pertinenze categoria catastale D	0,7 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,8 per mille
Aliquota aree edificabili	0

4) - di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle **aree edificabili** deve ritenersi **azzerata**;

5) - di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al **15 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

6) - di prendere atto che la TASI non si applica ai fabbricati strumentali all'attività agro-silco-pastorale, a fronte della loro esenzione anche ai fini IMU nel Comune di Occhieppo Inferiore, in quanto interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco ISTAT, come richiamato dall'art.1 D.L. 24 gennaio 2015, n.4, convertito in L. 24 marzo 2015, n.34;

Tassa sui rifiuti (TARI)

7) - di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico – Finanziario, per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

8) - di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI);

Utenze domestiche

Numero componenti nucleo	Tariffa parte fissa €/mq	Tariffa parte variabile (N. componenti nucleo)
1	0,30086	39,84707
2	0,35101	92,97650
3	0,38682	119,54121
4	0,41548	146,10593
5	0,44413	192,59418
6 e oltre	0,46562	225,80007

Utenze non domestiche

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Tariffa parte fissa € al mq	Tariffa parte variabile per tipologia di attività
101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,16253	0,55826
102 - Campeggi, distributori carburanti	0,25495	0,87063
103 - Stabilimenti balneari	0,12110	0,41338
104 - Esposizioni, autosaloni	0,13704	0,47187
105 - Alberghi con ristorante	0,34100	1,16837
106 - Alberghi senza ristorante	0,25495	0,87063
107 - Case di cura e riposo	0,30276	1,03943
108 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,31869	1,09127
109 – Banche ed istituti di credito	0,18484	0,95304
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,35375	1,21223
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,34100	1,16970
112 -Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,28045	1,12982
113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,36968	1,26008
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,29001	1,49535
115 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,34737	1,54054
116 - Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,54246	2,63580
117 - Bar, caffè, pasticceria	1,16003	2,37794
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,56089	2,10944
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0,49078	1,67346
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,93126	3,30439
121 - Discoteche, night club	0,33144	1,13780
122 – Magazzini - depositi	0,11154	0,39876

9) - di individuare, come per gli scorsi anni, un'apposita categoria "magazzini e depositi" delle attività produttive, industriali, artigianali e commerciali non prevista dal D.P.R. 158/2999 per i Comuni inferiori a 5000 abitanti, al fine di applicare una tariffa proporzionale alla ridotta capacità di produrre rifiuti di tali superfici;

10) - di confermare per l'anno di imposta 2018 le riduzioni concesse ai sensi del vigente regolamento TARI dando atto che l'ammontare delle stesse viene spalmato sulla platea dei contribuenti;

11) - di determinare per le utenze soggette a tariffa giornaliera:

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%, secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti;

12) - di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 giugno 2018
	Saldo	16 giugno 2018
TASI	Acconto	16 giugno 2018
	Saldo	16 giugno 2018
TARI	1^ rata	31 maggio 2018
	2^ rata	30 settembre 2018
	3^ rata	30 novembre 2018

13) - di stabilire altresì che l'intero importo della TARI potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al 30 settembre 2018;

14) - di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

15) - di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

16) - di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

17) - di precisare che il Responsabile del procedimento, apponente il parere tecnico, è la Rag. Daniela Murdaca.

Con successiva votazione, di rendere questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, essendo la presente deliberazione tecnicamente connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020.

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - TASI -
TARI PER L'ANNO 2018**

PARERI:

Esaminata la suddetta proposta di deliberazione;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, parere **FAVOREVOLE** di **REGOLARITA' TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Finanziario-Tributi
DANIELA MURDACA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, parere **FAVOREVOLE** di **REGOLARITA' CONTABILE**.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DANIELA MURDACA

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed ESAMINATA la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli N. 9, contrari N. 3 (Consiglieri Pavignano Carlo, Girelli Giuseppe e Stoppa Sara), astenuti N. 1 (Consigliere Frassati Flavio), palesemente espressi;

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza, essendo la presente deliberazione tecnicamente connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020, con ulteriore votazione, con voti favorevoli N. 9, contrari N. 3 (Consiglieri Pavignano Carlo, Girelli Giuseppe e Stoppa Sara), astenuti N. 1 (Consigliere Frassati Flavio), palesemente espressi, dichiara il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa MOSCA MONICA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa GIOVANNA MARIA
MIRABELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.170 Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 07/03/2018 nel sito informatico di questo Comune, alla sezione "Albo Pretorio", per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Li 07/03/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa GIOVANNA MARIA MIRABELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio, certifico io sottoscritto Segretario comunale che la suesesa deliberazione, non soggetta a controllo necessario e non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata, nelle forme di legge, nel sito informatico di questo Comune, per cui la stessa, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva in data: _____

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa GIOVANNA MARIA MIRABELLA

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Li, 07/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE